



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI



presso il
Ministero della Giustizia

Circ.CNI n. 626/XIX Sess./2020

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI
02/11/2020 U-rsp/6940/2020



Ai Presidenti degli Ordini territoriali degli
Ingegneri

Ai Presidenti delle Federazioni/Consulte
degli Ordini degli Ingegneri

LORO SEDI

Oggetto: **Elenco nazionale certificato degli ingegneri biomedici e clinici di cui all'art.10, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3 – PROCEDURE PER ISCRIZIONE.**

Caro Presidente,

con la Circolare CNI n. 584/XIX Sess./2020, si è data comunicazione dell'avvenuta pubblicazione nella Gazzetta ufficiale n. 155 del 20 giugno 2020 del Decreto del Ministero della Giustizia 27 febbraio 2020, n. 60 "*Regolamento recante l'individuazione dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco nazionale certificato degli ingegneri biomedici e clinici (..)*" il quale affida – rispettivamente agli artt. 4 e 5 – al Consiglio Nazionale degli Ingegneri la disciplina della procedura di iscrizione volontaria degli Ingegneri biomedici e clinici all'elenco in questione e - previo parere vincolante del Ministero della Giustizia - la procedura di certificazione delle competenze necessarie per l'iscrizione volontaria al medesimo Elenco ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3 del D.M. 27 febbraio 2020, n. 60.

Durante la seduta dello scorso 24 giugno, il CNI ha provveduto ad adottare il *Regolamento recante le modalità di iscrizione volontaria all'Elenco nazionale certificato degli Ingegneri biomedici e clinici*, e ad approvare lo schema di Regolamento relativo alle procedure di certificazione delle competenze per l'iscrizione volontaria al suddetto Elenco che - in data 17 luglio 2020 – è stato trasmesso al Ministero della Giustizia per l'acquisizione del previsto parere vincolante.

Come già comunicato con la Circolare CNI n. 608/XIX Sess./2020, il 16 settembre 2020, il Ministero della Giustizia ha espresso parere favorevole allo Schema di regolamento, adottato ai sensi dell'art. 5, D.M. 60/2020, relativo alle procedure di certificazione delle competenze per l'iscrizione volontaria all'Elenco nazionale certificato degli ingegneri biomedici e clinici.

Il Regolamento recante le modalità di iscrizione volontaria all'Elenco nazionale certificato degli Ingegneri biomedici e clinici, adottato dal CNI ai sensi dell'art. 4, D.M. 60/2020 – che si allega alla presente – prevede che i soggetti muniti dei requisiti di cui si dirà a breve e che intendono iscriversi volontariamente all'Elenco nazionale certificato degli ingegneri biomedici e clinici, possano presentare domanda a mezzo PEC corredata da dichiarazione ai sensi dell'art. 46, D.P.R. 445/2000 – sulla sussistenza dei requisiti – e ricevuta di avvenuto pagamento della somma fissata dal CNI come contributo annuale d'iscrizione.

Per ciò che concerne i requisiti d'iscrizione alla sez. A dell'Elenco, il Regolamento prevede espressamente che:

a) possono presentare domanda di iscrizione gli ingegneri che, alla data di presentazione della domanda, risultino validamente iscritti nella sezione A dei settori dell'ingegneria industriale o dell'ingegneria dell'informazione dell'Albo degli ingegneri e che risultino in possesso di un titolo di laurea magistrale nella classe LM-21 di cui al Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 o di laurea specialistica nella classe 26/S, di cui al Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 3 novembre 1999, n. 509 in ingegneria biomedica, ovvero, di laurea in Ingegneria biomedica conseguita precedentemente all'entrata in vigore del Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 3 novembre 1999, n. 509;

b) possono, altresì, presentare domanda di iscrizione alla sezione A dell'elenco gli ingegneri che, alla data di presentazione della domanda, risultino validamente iscritti nella sezione A dei settori dell'ingegneria industriale o dell'ingegneria dell'informazione dell'Albo degli ingegneri, che risultino in possesso di un titolo di laurea magistrale di cui al D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 o di laurea Specialistica di cui al D.M. 3 novembre 1999, n. 509 in materie che consentono l'iscrizione all'albo degli ingegneri nei settori dell'ingegneria industriale o dell'ingegneria dell'informazione della sezione A dell'Albo degli Ingegneri, ai sensi dell'art. 45, del d.P.R. 5 giugno 2001, n. 328, ovvero il possesso di un titolo di Laurea in Ingegneria conseguita precedentemente all'entrata in vigore del Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 3 novembre 1999, n. 509, qualora sia stata loro rilasciata una certificazione delle competenze acquisite in materia di ingegneria biomedica e clinica ai sensi dell' articolo 5 del D.M. 27 febbraio 2020.

Per quanto riguarda i requisiti d'iscrizione alla sez. B dell'Elenco, invece, il Regolamento prevede che possono presentare domanda di iscrizione gli ingegneri che, alla data di presentazione della domanda, risultino validamente iscritti nella sezione B dei settori dell'ingegneria industriale o dell'ingegneria dell'informazione dell'Albo degli ingegneri, che risultino in possesso di un titolo di laurea nelle classi L-8 (Ingegneria dell'informazione) e L-9 (Ingegneria industriale) di cui al Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 o di laurea nelle classi 9 (Ingegneria dell'informazione) e 10 (Ingegneria industriale), di cui al Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 3 novembre 1999, n. 509, qualora sia stata loro rilasciata una certificazione delle competenze acquisite in materia di ingegneria biomedica e clinica ai sensi dell'art. 5 del D.M. 27 febbraio 2020.

Il Regolamento relativo alle procedure di certificazione delle competenze per l'iscrizione volontaria all'Elenco, approvato dal CNI ai sensi dell'art. 5, D.M. 26 febbraio 2020, che si allega alla presente, prevede che possano ottenere la certificazione delle competenze acquisite in materia di ingegneria biomedica e clinica, in conformità allo schema di "Ingegnere esperto", i seguenti soggetti:

a) gli ingegneri iscritti ai settori dell'ingegneria industriale o dell'ingegneria dell'informazione della sezione A dell'Albo in possesso di un titolo di laurea magistrale di cui al decreto del Ministro dell'Università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270

diverso da quello rilasciato nella classe LM-21, ovvero di un titolo di laurea specialistica di cui al decreto del Ministro dell'Università e della ricerca 3 novembre 1999, n. 509 diverso da quello rilasciato nella classe 26/S, in materie che consentono l'iscrizione alla sezione A dell'Albo degli Ingegneri nei settori dell'ingegneria industriale o dell'ingegneria dell'informazione, ovvero di un titolo di laurea in ingegneria conseguito in base all'ordinamento degli studi universitari previgente al decreto del Ministro dell'Università e della ricerca 3 novembre 1999, n. 509.

b) gli ingegneri *iuniores* iscritti ai settori dell'ingegneria industriale o dell'ingegneria dell'informazione della sezione B dell'Albo in possesso di un titolo di laurea nelle classi L-8 (ingegneria dell'informazione) e L-9 (ingegneria industriale) di cui al decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 o di laurea nelle classi 9 (ingegneria dell'informazione) e 10 (ingegneria industriale), di cui al decreto del Ministro dell'Università e della ricerca 3 novembre 1999, n. 509.

Tutti gli ingegneri in possesso dei suddetti requisiti possono far certificare le proprie competenze in conformità allo schema di "Ingegnere esperto", secondo la UNI CEI EN ISO/IEC 17024, attraverso l'Agenzia CERTing (www.certing.it) costituita in seno alla Fondazione del Consiglio Nazionale Ingegneri.

La gestione delle procedure di iscrizione all'Elenco nazionale certificato degli ingegneri biomedici e clinici sarà effettuata dal CNI per il tramite della sua Fondazione, con la quale è in corso di stipula apposita convenzione per il trattamento e la protezione dei dati personali degli iscritti.

Con una successiva Circolare sarà comunicato l'importo del contributo annuale d'iscrizione all'Elenco nazionale certificato degli Ingegneri biomedici nonché le modalità operative di presentazione delle domande di iscrizione.

Cordiali saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Ing. Angelo Valsecchi



IL PRESIDENTE

Ing. Armando Zambrano



Allegati:

- Regolamento adottato nella seduta del CNI del 24 giugno 2020, in attuazione dell'articolo 4 del Decreto del Ministro della Giustizia 27 febbraio 2020, n. 60, recante le modalità di iscrizione volontaria all'Elenco nazionale certificato degli Ingegneri biomedici e clinici di cui all'art. 10, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3;

- Schema di regolamento approvato nella seduta CNI del 24 giugno, in attuazione dell'articolo 5 del Decreto del Ministro della Giustizia 27 febbraio 2020, n. 60, relativamente al quale il Ministero della Giustizia ha fornito parere favorevole, recante le procedure di certificazione delle competenze per l'iscrizione volontaria all'Elenco nazionale certificato degli ingegneri biomedici e clinici di cui all'art.10, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3.

Regolamento del Consiglio Nazionale degli Ingegneri di attuazione dell'articolo 4 del Decreto del Ministro della Giustizia 27 febbraio 2020, n. 60 adottato di concerto con il Ministro della Salute, recante le modalità di iscrizione volontaria all'Elenco nazionale certificato degli Ingegneri biomedici e clinici di cui all'art. 10, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3.

Approvato con delibera CNI del 24 giugno 2020

**Articolo 1
(Oggetto e finalità)**

1. In attuazione della previsione di cui all'articolo 4 del Decreto del Ministro della Giustizia 27 febbraio 2020 n. 60, adottato di concerto con il Ministro della Salute, il presente regolamento stabilisce i criteri e le modalità per l'iscrizione volontaria all'Elenco nazionale certificato degli Ingegneri biomedici e clinici istituito dall'art. 10, comma 1, della legge 11 gennaio 2018 n. 3, che ne affida la tenuta, la pubblicazione e l'aggiornamento periodico al Consiglio Nazionale degli Ingegneri.
2. L'Elenco nazionale certificato degli Ingegneri biomedici e clinici è suddiviso in due sezioni, A e B, corrispondenti alle qualifiche di Ingegnere e Ingegnere *junior*, è pubblicato sul sito internet istituzionale del Consiglio Nazionale degli Ingegneri ed è liberamente accessibile.
3. Attraverso la pubblicazione e l'aggiornamento, da parte del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, dell'Elenco nazionale certificato degli Ingegneri biomedici e clinici istituito dalla legge si perseguono le finalità di:
 - a) censire le professionalità operanti in campo biomedico e clinico, fornendo ai soggetti pubblici e privati interessati conoscenza degli Ingegneri in attività;
 - b) consentire ai professionisti del settore di ottenere un riconoscimento formale della loro specializzazione tramite l'iscrizione all'Elenco.

**Articolo 2
(Requisiti di iscrizione)**

1. Possono presentare domanda di iscrizione all'Elenco nazionale certificato degli Ingegneri biomedici e clinici gli iscritti all'Albo degli Ingegneri che risultino in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del Decreto del Ministro della Giustizia 27 febbraio 2020 n. 60, adottato di concerto con il Ministro della Salute.
2. Costituiscono requisiti necessari per l'iscrizione nella sezione A dell'Elenco di cui all'articolo 1:
 - a) il possesso di un titolo di laurea magistrale nella classe LM-21 di cui al decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 22 ottobre 2004 n. 270 o di laurea specialistica nella classe 26/S, di cui al decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 3 novembre 1999, n. 509 in ingegneria biomedica, ovvero di laurea in ingegneria biomedica conseguita secondo le previsioni dell'ordinamento degli studi universitari previgente al decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca n. 509/1999;
 - b) l'iscrizione attiva all'Albo degli ingegneri nella sezione A dei settori dell'ingegneria industriale o dell'ingegneria dell'informazione, ai sensi dell'articolo 45 del D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328.

3. In mancanza del possesso di un titolo di laurea di cui al precedente comma 2, lettera a), costituiscono requisiti necessari per l'iscrizione nella sezione A dell'Elenco nazionale:

a) il possesso di un titolo di laurea magistrale di cui al decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 22 ottobre 2004 n. 270 o di laurea specialistica di cui al decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 3 novembre 1999 n. 509, diversi dai titoli di cui al comma 2, lettera a), in materie che consentono l'iscrizione all'Albo degli ingegneri nei settori dell'ingegneria industriale o dell'ingegneria dell'informazione della sezione, ai sensi dell'articolo 45 del D.P.R. 5 giugno 2001 n. 328, ovvero il possesso di laurea in ingegneria conseguita secondo l'ordinamento degli studi universitari previgente al decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca n. 509/1999;

b) l'iscrizione attiva all'Albo degli ingegneri nei settori dell'ingegneria industriale o dell'ingegneria dell'informazione della sezione A, ai sensi dell'articolo 45 del D.P.R. 5 giugno 2001 n.328.

c) il possesso di competenze in materia di ingegneria biomedica e clinica certificate dal Consiglio Nazionale degli ingegneri.

4. Costituiscono requisiti necessari per l'iscrizione nella sezione B dell'Elenco:

a) il possesso di un titolo di laurea nelle classi L-8 (Ingegneria dell'informazione) e L-9 (Ingegneria industriale) di cui al decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 22 ottobre 2004 n. 270 o di laurea nelle classi 9 (Ingegneria dell'informazione) e 10 (Ingegneria industriale), di cui al decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 3 novembre 1999 n.509;

b) l'iscrizione attiva all'Albo degli Ingegneri nei settori dell'ingegneria industriale o dell'ingegneria dell'informazione della sezione B, ai sensi dell'articolo 45 del D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328;

c) il possesso di competenze in materia di ingegneria biomedica e clinica certificate dal Consiglio Nazionale degli ingegneri.

5. Per iscrizione attiva all'Albo degli Ingegneri si intende la regolare posizione dell'iscritto riguardo all'assolvimento degli oneri e delle prescrizioni previste dall'ordinamento professionale.

Articolo 3 (Procedura di iscrizione)

1. La domanda di iscrizione all'Elenco nazionale certificato degli Ingegneri biomedici e clinici è presentata dall'interessato a mezzo PEC, secondo il modello predisposto dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri e disponibile sul sito Internet istituzionale. Fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 4, il possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 2 è dimostrato mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445. La domanda deve essere indirizzata al Consiglio Nazionale degli Ingegneri, che ne accerta la regolarità e provvede all'iscrizione entro trenta giorni dalla ricezione della PEC dell'interessato.

2. Qualora il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ravvisi la carenza dei requisiti necessari per l'iscrizione, comunica per iscritto al richiedente, entro il medesimo termine di trenta giorni, i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Si applica l'art.10-*bis* della legge 7 agosto 1990 n. 241.

3. In caso di perdurante carenza dei requisiti necessari per l'iscrizione, assolto l'onere informativo di cui al comma precedente, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri rifiuta la domanda di iscrizione con provvedimento motivato.

4. Alla domanda di iscrizione deve essere allegata la ricevuta di avvenuto versamento della somma dovuta dal richiedente a titolo di diritti di segreteria e contributo annuale d'iscrizione per la gestione dell'Elenco nazionale certificato, il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri.

5. La gestione della procedura di iscrizione è effettuata Consiglio Nazionale degli Ingegneri tramite le proprie strutture o avvalendosi di organismi collegati e strumentali (Fondazione CNI), previa stipula di apposita convenzione per il trattamento e la protezione dei dati personali degli iscritti.

Articolo 4 (Certificazione delle competenze)

1. Ai fini dell'iscrizione all'Elenco nazionale certificato degli Ingegneri biomedici e clinici, gli ingegneri in possesso dei requisiti di cui al comma 3 del precedente articolo 2 e gli ingegneri *juniores* in possesso dei requisiti di cui al comma 4 del precedente articolo 2, sono tenuti ad acquisire la certificazione delle proprie competenze professionali, in base allo schema di "Ingegnere esperto" in campo biomedico e clinico, rilasciata da un ente di certificazione accreditato da Accredia secondo la UNI CEI EN ISO/IEC 17024. La procedura di certificazione è stabilita mediante apposito regolamento emanato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri ai sensi dell'articolo 5 del Decreto del Ministro della Giustizia 27 febbraio 2020 n. 60, adottato di concerto con il Ministro della Salute.

2. Per gli ingegneri di cui al precedente comma 1, il possesso di una certificazione delle competenze, in corso di validità, è condizione necessaria per mantenere l'iscrizione all'Elenco nazionale certificato degli Ingegneri biomedici e clinici.

Articolo 5 (Cancellazione dell'iscrizione e attestazioni)

1. La cancellazione dall'Elenco nazionale certificato degli Ingegneri biomedici e clinici è disposta con delibera del Consiglio Nazionale degli Ingegneri a seguito del venir meno dei requisiti di iscrizione, del mancato pagamento del contributo annuale, ovvero su istanza dell'interessato.

2. In caso di cancellazione d'ufficio per il venir meno dei requisiti di iscrizione, il provvedimento di cancellazione deve essere comunicato all'interessato a mezzo PEC.

3. A richiesta dell'interessato, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri rilascia idonea attestazione riguardo all'iscrizione all'Elenco certificato, a fini di qualificazione professionale.

Articolo 7 (Pubblicità e procedura di revisione)

1. Il presente Regolamento è pubblicato sul sito internet istituzionale del Consiglio Nazionale degli Ingegneri e trasmesso ai Consigli degli Ordini territoriali degli Ingegneri, allo scopo di garantirne la massima diffusione.

2. Eventuali modifiche al testo del presente Regolamento seguiranno la medesima procedura di approvazione e pubblicità.

Regolamento recante le procedure di certificazione delle competenze per l'iscrizione volontaria all'Elenco nazionale certificato degli Ingegneri biomedici e clinici di cui all'art. 10, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3.

Approvato con delibera CNI del 24 giugno 2020

**Articolo 1
(Oggetto)**

In attuazione dell'art. 5 del Decreto del Ministro della Giustizia 27 febbraio 2020, n. 60, adottato di concerto con il Ministro della Salute, il presente regolamento stabilisce la procedura per il rilascio della certificazione delle competenze relativa all'iscrizione volontaria all'Elenco nazionale certificato degli ingegneri biomedici e clinici di cui all'art. 10, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3.

**Articolo 2
(Competenze dell'ingegnere biomedico e clinico)**

1. Ai fini dell'iscrizione alla sezione A dell'Elenco nazionale formano oggetto della competenza professionale dell'ingegnere biomedico e clinico le seguenti attività tipiche documentabili, svolte nell'ambito della libera professione, nelle imprese manifatturiere o di servizi e nelle amministrazioni pubbliche, in enti privati e in istituti di ricerca: la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, l'attività di installazione, il collaudo, la gestione, il controllo, la manutenzione, le verifiche e la valutazione di appropriatezza tecnologica di progetti-prodotti-processi, la formazione e l'assistenza all'uso di dispositivi, dispositivi medici e diagnostici *in vitro*, materiali, processi, macchine ed impianti per la salute.

2. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, l'ingegnere biomedico e clinico è legittimato a operare su dispositivi, materiali, processi, apparecchiature, apparati ed impianti, tecnologie biomediche e a coadiuvare il personale medico, odontoiatrico e sanitario nell'applicazione delle tecnologie a favore del paziente senza compiere specificamente atti diagnostici, terapeutici o di riabilitazione.

3. Ai fini dell'iscrizione alla sezione B dell'Elenco nazionale formano oggetto della competenza professionale dell'ingegnere biomedico e clinico *junior* le seguenti attività tipiche documentabili: il concorso e la collaborazione alle attività di pianificazione, progettazione, sviluppo, direzione lavori, stima, attività di installazione, collaudo, gestione, controllo, manutenzione, verifiche e valutazione di appropriatezza tecnologica di progetti-prodotti-processi, formazione e assistenza all'uso di dispositivi, dispositivi medici e diagnostici *in vitro*, materiali, processi, macchine ed impianti per salute, sia nella libera professione e nelle imprese manifatturiere o di servizi, sia nelle amministrazioni pubbliche, enti privati e istituti di ricerca, nonché direttamente le attività di cui sopra che implicano l'uso di metodologie standardizzate o di sistemi e processi di tipologia semplice o ripetitiva.

**Articolo 3
(Requisiti)**

1. Per le finalità di cui al precedente articolo 2, possono ottenere la certificazione delle competenze acquisite in materia di ingegneria biomedica e clinica ivi indicate:

a) gli ingegneri che risultino iscritti attivamente ai settori dell'ingegneria industriale o dell'ingegneria dell'informazione della sezione A dell'Albo in possesso di un titolo di laurea magistrale di cui al decreto del Ministro dell'Università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 diverso da quello rilasciato nella classe LM-21, ovvero di un titolo di laurea specialistica di cui al decreto del Ministro dell'Università e della ricerca 3 novembre 1999, n. 509 diverso da quello rilasciato nella classe 26/S, in materie che consentono l'iscrizione alla sezione A dell'Albo degli Ingegneri nei settori dell'ingegneria industriale o dell'ingegneria dell'informazione, ovvero di un titolo di laurea in ingegneria conseguito in base all'ordinamento degli studi universitari previgente al decreto del Ministro dell'Università e della ricerca 3 novembre 1999, n. 509.

b) gli ingegneri *iuniores* che risultino iscritti attivamente ai settori dell'ingegneria industriale o dell'ingegneria dell'informazione della sezione B dell'Albo in possesso di un titolo di laurea nelle classi L-8 (ingegneria dell'informazione) e L-9 (ingegneria industriale) di cui al decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 o di laurea nelle classi 9 (ingegneria dell'informazione) e 10 (ingegneria industriale), di cui al decreto del Ministro dell'Università e della ricerca 3 novembre 1999, n. 509.

2. Per iscrizione attiva all'Albo degli Ingegneri si intende la regolare posizione dell'iscritto riguardo all'assolvimento degli oneri e delle prescrizioni previste dall'ordinamento professionale.

Articolo 4 (Certificazione delle competenze)

1. Gli ingegneri e gli ingegneri *iuniores* in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 3 certificano le proprie competenze professionali in conformità allo schema di "Ingegnere esperto" in campo biomedico e clinico. La certificazione è rilasciata da un ente accreditato da Accredia secondo la UNI CEI EN ISO/IEC 17024.

2. Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri riconosce la certificazione rilasciata ai sensi del comma 1 come certificazione idonea ai fini dell'iscrizione del titolare all'Elenco nazionale certificato degli Ingegneri biomedici e clinici di cui all'art. 10, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3.

3. La certificazione rilasciata ai sensi del comma 1 ha validità triennale ed è rinnovabile a ogni scadenza. Il possesso di una certificazione valida è condizione necessaria per mantenere l'iscrizione all'Elenco nazionale certificato degli Ingegneri biomedici e clinici.

Articolo 5 (Pubblicità e procedura di revisione)

1. Il presente Regolamento è pubblicato sul sito internet istituzionale del Consiglio Nazionale degli Ingegneri e trasmesso ai Consigli degli Ordini territoriali degli Ingegneri, allo scopo di garantirne la massima diffusione.

2. Eventuali modifiche al testo del presente Regolamento seguiranno la medesima procedura di approvazione e pubblicità.